



COMUNE DI REANA DEL ROJALE

PROVINCIA DI UDINE

www.comune.reanadelrojale.ud.it

COPIA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA

DEL COMMERCIO

SU AREE PUBBLICHE

IN FORMA ITINERANTE

Art. 1 Generalità

1. Il presente regolamento disciplina sul territorio comunale di Reana del Rojale l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

2. Coloro che intendono svolgere il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 della L. R. 29/2005 per l'esercizio dell'attività commerciale e di una delle autorizzazioni di seguito indicate:

- a) autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante di cui all'articolo 42 L.R. 29/2005, rilasciata da un comune della Regione Friuli Venezia-Giulia ove risiede il richiedente se persona fisica o della sede legale se s.n.c. o s.a.s., o da un capoluogo di provincia a scelta dell'interessato, se proveniente da altra Regione Italiana.
- b) autorizzazione al commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio di cui all'articolo 42 L.R. 29/2005, rilasciata dal comune ove ha sede il posteggio ;
- c) regolare Denuncia Inizio Attività (DIA), ora Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 109 della L.R. 29/2005.

Art. 2 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere effettuata all'esterno delle corsie di marcia e nel rispetto del codice della strada. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo strettamente necessario per servirlo. In particolare l'attività in premessa è inibita nelle aree in cui è vietata la sosta o la fermata ai sensi degli articoli 7, 157 e 158 del Codice della Strada.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

3. l'eventuale utilizzo della pubblicità fonica durante il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, entro il centro abitato, non è consentita nelle zone in cui vi siano scuole, ospedali e case di cura e di riposo.

4. Per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non è prevista la corresponsione di alcun canone di occupazione del suolo pubblico o altra tassazione.

Art. 3 Giornate e orari di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere effettuata, nella fascia oraria compresa fra le ore 08:00 e le 19:00 con fermate non superiori ad un'ora di sosta, in qualsiasi giornata della settimana, in conformità con le limitazioni previste dalle norme vigenti inerenti alle giornate domenicali e festive.

Art. 4 Divieti

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sull'intero territorio comunale nella giornata di svolgimento del mercato settimanale nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 13,00.

2. Il Sindaco, con apposita Ordinanza Sindacale, potrà prevedere il divieto dell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante su strade e vie del territorio comunale con le seguenti motivazioni:

- a) per motivi di viabilità;
- b) a tutela dell'igiene pubblica;
- c) a salvaguardia del patrimonio storico, archeologico, artistico ed ambientale;
- d) per motivi derivanti da interventi per lavori pubblici e privati;
- e) per manifestazioni con notevole afflusso di persone;
- f) per gravi motivi di ordine pubblico e di tutela del cittadino;

3. Il Sindaco, con apposita Ordinanza Sindacale, potrà altresì prevedere, in occasione di manifestazioni con notevole afflusso di persone o per altri motivi di interesse pubblico, la deroga temporanea ai divieti previsti al comma precedente.

Art. 5 Sanzioni

1. Per quanto riguarda la disciplina e le sanzioni amministrative da applicare in merito all'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 23 del Codice della Strada e dall'articolo 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada.

**IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 26.07.2012.-**

Reana del Rojale lì 16.08.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL FABBRO dr.ssa Manuela